



**Ministero dell'Istruzione**

**Istituto Comprensivo Statale di Olgiate Molgora**

Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC) -- Telefono: 039508008 - Codice fiscale 94018810138  
<https://icolgiatemolgora.edu.it> - [lcic81700p@istruzione.it](mailto:lcic81700p@istruzione.it) – [lcic81700p@pec.istruzione.it](mailto:lcic81700p@pec.istruzione.it)

## **PROTOCOLLO ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

*Visto Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;*

*Visto DM 741 2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;*

*Visto DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;*

*Visto DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;*

***Nella seduta del 12 maggio 2022 il collegio docenti unitario approva in seguente protocollo d'Esame***

### **ESAME DI STATO**

Nel presente documento l'Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora rappresenta le caratteristiche dell'esame di Stato, finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

### **AMMISSIONE ALL'ESAME**

In sede di scrutinio finale gli alunni delle classi terze sono ammessi all'esame di Stato conclusivo in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del D lgs 62/2017. Il voto è ottenuto da una media ponderata del percorso triennale (20% primo anno, 30% secondo anno, 50% terzo anno). Nel caso di parziale e o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

### **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME**

La commissione d'esame è composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Vi svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico preposto o un docente collaboratore del dirigente scolastico. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

### **PROVE D'ESAME**

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da due prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

## **Criteri e modalità previsti per la definizione e la valutazione delle prove scritte**

### ***Prova scritta relativa alle competenze di italiano***

Per la prova scritta di italiano la commissione predispone tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La prova avrà la durata di quattro ore.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si prevedono i seguenti strumenti compensativi, se presenti nel piano didattico personalizzato:

- tempi più lunghi per l'esecuzione della prova di Italiano (30 minuti);
- computer con sintetizzatore vocale e/o docente e/o videoscrittura per la lettura del testo da riassumere;
- uso di schemi, mappe, tabelle grammaticali, e per la pianificazione e l'autocorrezione.

### ***Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche***

Per la prova scritta di matematica la commissione predispone tre tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

La prova accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni.

Nel nostro Istituto ciascuna prova è articolata su quattro quesiti tra loro indipendenti inerenti i seguenti nuclei tematici:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- problemi di geometria piana e solida;
- equazioni/elementi algebrici;
- studio di figure sul piano cartesiano;
- lettura, rappresentazione grafica ed interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico).

Ciascuno dei quesiti è elaborato su più richieste per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

La prova ha la durata di 3 ore. A tutti gli alunni è consentito l'uso della calcolatrice e le tavole numeriche.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si prevedono i seguenti, eventuali strumenti compensativi:

- tempi più lunghi per l'esecuzione della prova di matematica (30 minuti);
- formulari di geometria;
- schede di promemoria di regole.

### ***Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere***

Per la prova unica relativa alle lingue straniere, suddivisa in due sezioni, la commissione predispose tre tracce formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

La prova accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo per le lingue: A2 per Inglese e A1 per Francese/ Spagnolo.

Durata della prova:

2 ore per la sezione di Inglese e 1 ora e 30 minuti per la sezione di Seconda lingua straniera.

Si prevede un intervallo di 30 minuti tra le due sezioni per permettere agli alunni con DSA di avere del tempo aggiuntivo.

Le eventuali prove differenziate sono molto semplificate e/o guidate a seconda degli obiettivi raggiunti da ciascun alunno. Diversamente Abile, mentre per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, per i quali sono stati prefissati obiettivi minimi, è prevista una valutazione graduale in rapporto alle conoscenze effettivamente acquisite.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si prevedono i seguenti, eventuali, strumenti compensativi ed accorgimenti:

- utilizzo di aspetto grafico chiaro e ben leggibile con uso di font e interlinea che facilitino la lettura (evidenziazione di parole chiave, uso di Arial o Verdana 12-14);
- progressione graduata delle difficoltà degli esercizi (Vero/Falso, esercizi a scelta multipla, completamento, inserimento, domande);
- dilatazione del tempo a disposizione per la produzione scritta (se necessario);
- utilizzo di dizionario CD-ROM o traduttore elettronico e utilizzo del PC se utilizzati come strumenti durante l'anno;
- lettura a voce alta, da parte dell'insegnante di lingua, del brano di comprensione e del testo della lettera (se necessario);
- uso della tabella dei verbi irregolari.

### **Criteri e modalità previsti per lo svolgimento e la valutazione del colloquio**

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Si rimanda al "DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER LA PREPARAZIONE E LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME" allegato al presente protocollo.

## **CRITERIO DI VALUTAZIONE FINALE**

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. La commissione potrà attribuire la lode all'alunno ammesso all'esame con il voto 10 e che ha conseguito nelle prove d'esame un voto medio pari o superiore a 9.5.

## **CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

**Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

**Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di stato e del conseguimento del diploma.

## **EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA**

Nel caso in cui in base alle condizioni epidemiologiche le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza corredata di idonea documentazione al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altre modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

## **CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE**

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

L'ammissione all'esame di Stato viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincrona, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Olgiate Molgora, 12/05/2022

La dirigente scolastica  
Chiara Ferrario